# DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

*Determinazione n. 56/2001.*

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 6 novembre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1964 con i quali le Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale (Tirrenia e Adriatica) sono state sottoposte al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi all'esercizio finanziario 2000, nonché le annesse relazioni dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Mario G. C. Sancetta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Società suddette per l'esercizio 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per l'esercizio 2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – delle Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale di cui sopra, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Società stesse.

ESTENSORE
*Mario G. C. Sancetta*

PRESIDENTE
*Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 12 novembre 2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Avv. Vincenzina Azara)

# RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

# RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ESERCENTI LINEE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE, TIRRENIA S.P.A. E ADRIATICA S.P.A., PER L'ESERCIZIO 2000

## S O M M A R I O

Premessa ..... *Pag.* 13

PARTE I:

1. – Il Gruppo Tirrenia ..... » 14
   1.1 – La « procedura di informativa » ..... » 14
   1.2 – La flotta e il mercato nazionale ..... » 16
   1.3 – Il personale ..... » 22
      1.3.1 – Il contesto associativo ..... » 25
      1.3.2 – Le relazioni industriali ..... » 26
         1.3.2.1 – Accordi del 9 ottobre 2000 ..... » 27
         1.3.2.2 – Mezzi HSC Tirrenia - Bassa stagione ..... » 28
         1.3.2.3 – Sicurezza dei lavoratori marittimi ..... » 29
         1.3.2.4 – Regolamentazione del diritto di sciopero . » 29
   1.4 – I bilanci ..... » 33

PARTE II:

2. – La Tirrenia s.p.a. ..... » 34
   2.1 – La flotta e l'attività commerciale ..... » 34
   2.2 – La gestione ..... » 36
      2.2.1 – Il conto economico ..... » 37
      2.2.2 – Il conto patrimoniale ..... » 39
      2.2.3 – La situazione patrimoniale riclassificata ..... » 41
   2.3 – I servizi marittimi di carattere locale ..... » 44

3. – L'Adriatica s.p.a. ..... *Pag.* 52

3.1 – La flotta e l'attività commerciale ..... » 52

3.2 – La gestione ..... » 54

3.2.1 – Il conto economico ..... » 54

3.2.2 – Il conto patrimoniale ..... » 56

3.2.3 – La situazione patrimoniale riclassificata ..... » 59

4. – I risultati del Gruppo Tirrenia ..... » 62

4.1 – Il conto economico consolidato ..... » 62

4.2 – La situazione patrimoniale consolidata ..... » 63

4.3 – La situazione finanziaria consolidata ..... » 65

5. – Conclusioni ..... » 66

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo sulla gestione finanziaria delle Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale:

- "TIRRENIA" s.p.a. di navigazione, con sede in Napoli;
- "ADRIATICA" s.p.a. di navigazione, con sede in Venezia.

Il presente documento concerne, in particolare, gli esiti delle gestioni del Gruppo cabotiero - comprendente le Società Tirrenia, Adriatica, e le società regionali Caremar, Toremar, Siremar e Saremar - relativamente all'esercizio finanziario 2000[1].

La relazione si articola in due parti.

La prima, dedicata alle notazioni sui profili generali comuni alle predette società, si sofferma sugli aspetti di fondo concernenti l'ordinamento, la struttura organizzativa e lo svolgimento dell'attività operativa.

La seconda tratta separatamente le singole società, con riguardo agli aspetti peculiari e all'andamento gestionale.

---

[1] Per le relazioni sui precedenti esercizi finanziari vedasi da ultimo la determinazione n. 92/2000 in data 15 dicembre 2000, in corso di pubblicazione.

## PARTE PRIMA

### 1. Il Gruppo Tirrenia

#### *1.1. La "procedura di informativa"*

Sino al 1998, il Gruppo Finmare, per il comparto cabotaggio, era costituito da sei società di navigazione controllate dalla Finanziaria Marittima (del Gruppo IRI), nata con funzioni di coordinamento di settori marittimi diversi (servizi internazionali di linea, trasporto di massa e cabotaggio). Le sei società si articolavano in due gruppi, specializzati in servizi con caratteristiche diverse. Il primo, costituito dalla Tirrenia e dall'Adriatica, era rivolto ai collegamenti a più lunga distanza; il secondo, formato dalle società regionali Caremar, Saremar, Siremar e Toremar, ai collegamenti brevi con le isole minori.

Il collegamento con le isole maggiori (Sicilia e Sardegna) era affidato alle società del Gruppo Finmare sin dal 1936. Successivamente, nel 1974, furono costituite, nell'ambito del Gruppo, le cosiddette società regionali, per le tratte con le isole minori prima svolte esclusivamente da imprese private.

Nel suo ruolo di capofila di settore, la Tirrenia svolgeva l'attività di coordinamento delle società regionali, nell'ambito degli indirizzi della Capogruppo Finmare, e forniva alle società partecipate l'assistenza e il supporto necessari.

Per assicurare la continuità dei servizi marittimi con le isole maggiori e minori, apposite Convenzioni, di durata ventennale, impegnavano le società ad esercitare i servizi indicati in appositi piani quinquennali approvati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il parere delle Regioni interessate. I piani prevedevano le linee e i porti da servire, le tipologie e le dimensioni delle navi (quindi gli eventuali investimenti da compiere), le frequenze e le tariffe.

A fronte di tali prestazioni, la legge stabiliva un complesso meccanismo per il calcolo delle sovvenzioni cd. "di equilibrio", da rivedere ogni anno sulla base di parametri medi al fine di quantificare i costi aggiuntivi per le società, garantendo, anche la remunerazione del capitale investito.

Al riguardo, con atto notificato in data 6 agosto 1999, la Commissione Eu-

ropea ha aperto una "procedura di informativa" (di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CEE) nei confronti dello Stato italiano per contributi erogati a dette Società per gli obblighi di servizio pubblico dalle stesse adempiuti.

Con la decisione del 20 giugno 2001, la Commissione Europea ha dichiarato la compatibilità comunitaria delle sovvenzioni accordate dallo Stato italiano a Tirrenia di Navigazione. Concernendo la sola Tirrenia di Navigazione, tale decisione definisce parzialmente la procedura avviata nell'agosto 1999. Per le altre società del Gruppo: ADRIATICA, CAREMAR, TOREMAR, SIREMAR e SAREMAR, la Commissione ha iniziato nel mese di luglio 2001 i necessari approfondimenti.

In sintesi la decisione comunitaria stabilisce:

-la compatibilità, con le norme comunitarie, dei contributi versati a Tirrenia sotto forma di compensazione dal 1990 sino a tutto il 2000, e di quelli che saranno erogati nel periodo 2001-2004 e per il 2005/2008 a copertura dei deficit derivanti dall'assolvimento dei servizi pubblici;

-la prosecuzione delle rilevazioni contabili per linea;

-la notifica preventiva alla Commissione dei servizi pubblici per l'ultimo periodo di convenzione (2005-2008).[2]

Il contenuto della decisione UE costituisce, sicuramente, elemento positivo ai fini di accelerare la privatizzazione del Gruppo.

E', infatti, del tutto evidente che l'esistenza di una procedura comunitaria, che poneva in discussione il contratto in essere tra la Società e la Pubblica Amministrazione, aveva potenzialmente un tale potere dirompente da impedire di fatto ogni ipotesi di collocazione sul mercato della Società a meno di non ipotizzare un valore di cessione estremamente modesto.

Detta decisione pertanto non solo ha eliminato questo elemento di criticità ma addirittura, tenuto conto dei contenuti della stessa, ha migliorato potenzialmente il valore della Società sul mercato. Infatti, l'aver riconosciuto piena

---

[2] La Commissione ha infine espressamente riconosciuto l'assenza di qualsiasi aiuto "incompatibile" nella politica di investimenti di Tirrenia, ivi compresi quelli relativi alle due nuove unità tipo "Bithia".

legittimità giuridica alla Convenzione stipulata nel '91 tra la Tirrenia e l'Amministrazione e aver altresì stabilito che detta Convenzione avrà valore fino al 31/12/2008 conferisce alla Tirrenia un elemento di indiscutibile valore che può giocare in modo positivo sotto il profilo della messa sul mercato dell'Azienda.

Si tratta di un aspetto molto importante anche per le Società controllate da Tirrenia - Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar - poiché, sebbene per dette Società la procedura comunitaria sia ancora in corso, è di tutta evidenza che essendo le Convenzioni basate sui medesimi principi giuridici ed essendo identiche le motivazioni che avevano indotto l'Amministrazione a stipulare con esse le Convenzioni si ritiene che anche per le predette Società la definizione della procedura possa essere sollecita.

L'Amministrazione, insieme alle Società, dovrà porre in essere ogni iniziativa per accelerare la definizione di tale procedura poiché in tal modo potrà essere realizzato quanto previsto dal Piano di Riordino Governativo che prevedeva la "privatizzazione del Gruppo nel suo complesso" in quanto, "il mantenimento di un Gruppo cabotiero unico e integrato offre maggiori opportunità e presenta sinergie di tipo industriale: conseguentemente garantisce maggiori benefici allo Stato, con particolare riferimento sia alla garanzia dei servizi prestati, sia ai risparmi ottenibili nelle sovvenzioni correnti al comparto." Inoltre la "massa critica" risultante dal gruppo integrato, permettendo economie di scala, può favorire il miglioramento dei risultati e conseguentemente può costituire anche la base per un rafforzamento del valore economico patrimoniale del polo cabotiero, in vista della privatizzazione"".

Stante la procedura comunitaria in atto, i tempi necessari ad attuare la privatizzazione dell'intero Gruppo potranno non discostarsi molto dalla stima orientativa di cui al piano di riordino e quindi è presumibile l'avvio della privatizzazione nel corso dell'anno 2003.

### *1.2. – La flotta e il mercato nazionale*

Il **Gruppo Tirrenia**, costituito da sei Società di preminente interesse nazionale (Tirrenia S.p.A.; Adriatica S.p.A.; Caremar S.p.A.; Saremar S.p.A.; Siremar S.p.A. e Toremar S.p.A.), opera nell'ambito di un quadro normativo i cui